

Dott. ANDREA ZECCHI
NOTAIO

FERRARA - C.da della Rosa, 48 - Tel.0532.207601 - 209422

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Repertorio n. 26877

Raccolta n. 13330

ATTO DI SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, questo giorno di mercoledì nove del
mese di dicembre.

09/12/2015

In Ferrara, nel mio studio in Contrada della Rosa n. 48.

Avanti a me dr. Andrea Zecchi notaio con residenza in
Ferrara, iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta
città, è personalmente presente il signor:

- **BARBIERI GIAN PAOLO**, nato a Portomaggiore (FE) il giorno 5
maggio 1955, ivi residente in Via Rivalda n. 4, codice
fiscale BRB GPL 55E05 G916Q, cittadino italiano della cui
identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene
al presente atto nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società "**AREA S.P.A.**" con
sede in Copparo (FE), Via Alessandro Volta n. 26/a, capitale
sociale di Euro 5.579.100,00 interamente versato, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice
fiscale 01004910384, in esecuzione della delibera
dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 settembre 2015, il cui
verbale è stato da me notaio redatto con repertorio n.
26750/13270, registrato a Ferrara il 30 settembre 2015 al n.
5568, al fine di perfezionare l'atto di scissione parziale
proporzionale della società suddetta, con trasferimento di

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI FERRARA

Il 16/12/2015
al N. 4335
Esatti € 400,00

parte del patrimonio ad una società per azioni di nuova costituzione, ai sensi dell'articolo 2506 del Codice Civile.

Il signor Gian Paolo Barbieri

DA' ATTO DI QUANTO SEGUE

- che in data 26 giugno 2015 l'organo amministrativo della società AREA S.p.A. ha redatto il progetto di scissione parziale proporzionale di AREA S.p.A., mediante la costituzione di una nuova società che assumerà la denominazione di "AREA IMPIANTI S.p.A.";

- che detto progetto è stato depositato presso la sede della società il 26 giugno 2015, al Registro Imprese di Ferrara in data 29 giugno 2015 ed ivi iscritto in data 30 giugno 2015;

- che il progetto di scissione contiene tutte le indicazioni previste dell'art. 2506 bis c.c., compresa l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria AREA IMPIANTI S.p.A.;

- che detto progetto di scissione, con la relazione degli amministratori che illustra i criteri di distribuzione delle azioni e indica il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, è rimasto depositato presso la sede sociale nei trenta giorni antecedenti all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2501-septies C.C., precisando che, ai sensi dell'art. 2506-ter c.c., non si è reso necessario predisporre la situazione patrimoniale e la relazione degli esperti in quanto trattasi di scissione parziale

proporzionale con costituzione di una nuova società beneficiaria il cui capitale sociale verrà attribuito ai soci della società scissa in proporzione alle partecipazioni nella stessa;

- che nello stesso periodo sono rimasti depositati presso la sede sociale i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale, ma non anche la situazione patrimoniale in quanto sostituita dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;

- che l'assemblea dei soci in data 28 settembre 2015 con mio atto di rep. 26750/13270 registrato a Ferrara il 30 settembre 2015 al n. 5568, ha deliberato la scissione parziale proporzionale della società AREA S.p.A. nella società AREA IMPIANTI S.p.A. mediante l'approvazione del progetto di scissione depositato, iscritto e pubblicato secondo legge;

- che tale delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 6 ottobre 2015 prot. n. 18982;

- che pertanto sono state espletate tutte le formalità di legge per dare corso alla scissione della società AREA S.p.A. in conformità al Progetto di Scissione sopra richiamato;

- che è trascorso il termine previsto dall'art. 2503 richiamato dall'art. 2506-ter C.C. senza che alcun creditore abbia proposto opposizione, come dichiara il componente.

Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, il sig. Gian Paolo Barbieri

DICHIARA

farsi luogo alla scissione parziale proporzionale della società **AREA S.p.A.** mediante trasferimento di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione denominata **AREA IMPIANTI S.p.A.** e secondo il progetto di scissione approvato dall'Assemblea dei Soci del giorno 28 settembre 2015.

SOCIETA' BENEFICIARIA AREA IMPIANTI S.p.A.

Per effetto del presente Atto di Scissione:

1. Viene costituita la società **AREA IMPIANTI S.p.A.** con sede nel Comune di Copparo (Ferrara). Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese viene dato atto che l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Via Alessandro Volta n. 26/A.

2. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

3. La società ha per oggetto:

a) gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto sociale;

b) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla società;

c) l'autotrasporto di rifiuti per conto terzi.

Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà espletare,

previe le opportune verifiche di fattibilità, i seguenti

ulteriori servizi e attività:

a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al

precedente capoverso;

b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli

impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi

alla popolazione del territorio;

c) ogni altra operazione e servizio, anche di

commercializzazione, compresa l'intermediazione dei rifiuti,

attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno

escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la

realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che

indirettamente.

La società potrà, anche tramite una propria partecipata,

sviluppare l'attività di ideazione, progettazione,

realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione,

gestione e fornitura di reti pubbliche e private di

telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in

ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di

radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali e

internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti,

servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di

comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari,

applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone),

servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati - anche commutazione di pacchetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software.

La società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni;

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie

reali anche nell'interesse altrui.

La società assicura agli utenti e ai cittadini e informazioni inerenti ai servizi gestiti.

4. La società è retta dallo Statuto Sociale, già allegato al progetto di scissione, che qui nuovamente si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

5. Alla società AREA IMPIANTI S.p.A. vengono trasferiti tutti gli elementi patrimoniali indicati e descritti al punto 9 del Progetto di Scissione.

Con gli elementi patrimoniali, si intendono trasferiti alla beneficiaria i contratti, le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché tutto quanto connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di scissione che non siano specificatamente esclusi.

Si allegano al presente atto, perché ne facciano parte integrante e sostanziale gli elenchi dettagliati degli elementi che vengono trasferiti alla società AREA IMPIANTI S.p.A. e precisamente:

- elenco del personale sotto la lettera "B";
- elenco dei beni mobili registrati sotto la lettera "C".

Gli elementi dell'attivo e del passivo non citati nel progetto di scissione rimangono in capo alla società Scissa; in merito al complesso patrimoniale trasferito, la società AREA IMPIANTI S.p.A. subentrerà in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione esistenti, e la stessa

viene autorizzata ad effettuare tutte le volture inerenti e conseguenti, con esonero da responsabilità per gli organi competenti.

In particolare viene dato atto che l'Autorizzazione Ambientale Integrata AIA n. 3260 del 21 gennaio 2013 e s.m. relativa alla gestione dell'impianto di discarica Crispa in Comune di Jolanda di Savoia viene trasferita alla società beneficiaria spogliandosi di tale attività la società scissa AREA S.P.A.

6. I beni patrimoniali vengono trasferiti alla Società Beneficiaria ai valori contabili di iscrizione nella contabilità della società Scissa, che non risultano superiori ai valori correnti.

7. Il capitale della società AREA IMPIANTI S.p.A. ammonta ad euro 4.463.280,00 (quattromilioniquattrocentosessantatre miladuecentoottanta/00), suddiviso in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di Euro 80,00 cadauna.

Il capitale sociale di AREA IMPIANTI S.p.A., ammontante ad Euro 4.463.280,00, spetta ai Comuni soci della società scissa AREA S.p.A. in proporzione alla rispettiva partecipazione nella stessa, come di seguito dettagliato:

Comune di Copparo portatore di n. 9.709 azioni pari ad Euro 776.720,00

Comune di Codigoro n. 7.085 azioni pari ad Euro 566.800,00

Comune di Portomaggiore n. 6.471 azioni pari ad Euro

517.680,00

Comune di Fiscaglia n. 5.626 azioni pari ad Euro 450.080,00

Comune di Mesola n. 4.061 azioni pari ad Euro 324.880,00

Comune di Ostellato n. 3.810 azioni pari ad Euro 304.800,00

Comune di Berra n. 3.235 azioni pari ad Euro 258.800,00

Comune di Tresigallo n. 2.494 azioni pari ad Euro 199.520,00

Comune di Lagosanto n. 2.254 azioni pari ad Euro 180.320,00

Comune di Ro n. 2.204 azioni pari ad Euro 176.320,00

Comune di Voghiera n. 2.120 azioni pari ad Euro 169.600,00

Comune di Goro n. 2.115 azioni pari ad Euro 169.200,00

Comune di Jolanda di Savoia n. 1.863 azioni pari ad Euro

149.040,00

Comune di Formignana n. 1.483 azioni pari ad Euro 118.640,00

Comune di Masi Torello n. 1.261 azioni pari ad Euro

100.880,00.

8. L'amministrazione della società beneficiaria AREA IMPIANTI

S.p.A., ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, viene

affidata ad un Amministratore Unico che rimarrà in carica tre

esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della carica.

Alla carica di Amministratore Unico viene nominato il sig.

FINESSI RICCARDO, nato a Codigoro (FE) il 28 settembre 1963,

ivi residente in Via Piave n. 114, cod. fisc. FNS RCR 63P28

C814U, designato dai soci della società scissa nell'assemblea

tenutasi in data odierna, al quale verrà data tempestiva comunicazione della nomina.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.

Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale.

I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e da statuto.

9. Ai sensi dell'art. 2477 c.c., viene nominato un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che rimarranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

A comporre il collegio sindacale per il primo triennio

vengono nominati i sig.ri:

CHIESA TULLIO nato a Codigoro il 20 novembre 1942, ivi

residente in Via XX Settembre n. 50, cod. fisc. CHS TLL 42S20

C814L, iscritto al n. 13704 del registro dei revisori legali

con D.M. del 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31bis del

21/4/1995 - Presidente;

BIGONI DARIO nato a Copparo il 13 luglio 1960, residente a

Ferrara in Via Cittadella n. 30/4, cod. fisc. BGN DRA 60L13

C980S, iscritto al n. 66977 del registro dei revisori legali

con D.M. del 4/12/1995 pubblicato sulla G.U. n. 97bis del

19/12/1995 - sindaco effettivo;

DEL CARLO MAURIZIA, nata a Goro il giorno 1 settembre 1954,

residente in Codigoro, Via Trieste n. 41, cod. fisc. DLC MRZ

54P41 E107J, iscritta al n. 18949 del registro dei revisori

legali con D.M. del 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31bis

del 21/4/1995 - sindaco effettivo;

MARZOLA ISABELLA, nata a Copparo il 19 maggio 1974, ivi

residente in Viale Idris Ricci n. 7/7, cod. fisc. MRZ SLL

74E59 C980X, iscritta al n. 148027 del registro dei revisori

legali con D.M. del 29/10/2007 pubblicato sulla G.U. n. 90

del 13/11/2007 - sindaco supplente

TAGLIATTI CESARE nato a Portomaggiore il 21 marzo 1984,

residente in Codigoro, Via XX Settembre n. 212, cod. fisc.

TGL CSR 84C21 G916Y, iscritto al n. 169459 del registro dei

revisori legali con D.M. del 11/10/2013 pubblicato sulla G.U.

n. 86 del 29/10/2013 - sindaco supplente.

L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi è stato determinato nell'assemblea dei soci tenutasi il 26 ottobre 2015.

SOCIETA' SCISSA AREA S.p.A.

Per effetto della scissione lo statuto della società scissa viene modificato come indicato nel progetto di scissione e precisamente:

- art. 4 oggetto sociale: viene modificato al fine di mantenere in capo alla società scissa unicamente i servizi collegati all'espletamento delle cosiddette attività in-house;

- art. 5 capitale sociale: il capitale sociale viene ridotto da Euro 5.579.100,00 a Euro 1.115.820,00 ed il valore nominale unitario delle azioni da Euro 100,00 a Euro 20,00.

Conseguentemente le azioni di AREA S.p.A. vengono annullate e sostituite da pari numero di azioni del valore nominale di Euro 20,00.

Il capitale sociale di Euro 1.115.820,00, suddiviso in n. 55.791 azioni del valore di Euro 20,00 ciascuna, spetta ai

Comuni soci come segue:

Comune di Copparo n. 9.709 azioni pari ad Euro 194.180,00

Comune di Codigoro n. 7.085 azioni pari ad Euro 141.700,00

Comune di Portomaggiore n. 6.471 azioni pari ad Euro

129.420,00

Comune di Fiscaglia n. 5.626 azioni pari ad Euro 112.520,00

Comune di Mesola n. 4.061 azioni pari ad Euro 81.220,00

Comune di Ostellato n. 3.810 azioni pari ad Euro 76.200,00

Comune di Berra n. 3.235 azioni pari ad Euro 64.700,00

Comune di Tresigallo n. 2.494 azioni pari ad Euro 49.880,00

Comune di Lagosanto n. 2.254 azioni pari ad Euro 45.080,00

Comune di Ro n. 2.204 azioni pari ad Euro 44.080,00

Comune di Voghiera n. 2.120 azioni pari ad Euro 42.400,00

Comune di Goro n. 2.115 azioni pari ad Euro 42.300,00

Comune di Jolanda di Savoia n. 1.863 azioni pari ad Euro

37.260,00

Comune di Formignana n. 1.483 azioni pari ad Euro 29.660,00

Comune di Masi Torello n. 1.261 azioni pari ad Euro

25.220,00.

Il nuovo testo dello statuto sociale della società AREA

S.p.A., già allegato al progetto di scissione, si allega

nuovamente al presente atto sotto la lettera "D" per formarne

parte integrante e sostanziale.

Ai fini della voltura e della trascrizione presso l'Agenzia

del Territorio si dà atto che la società AREA IMPIANTI S.p.A.

diviene proprietaria, a seguito della scissione, dei seguenti

beni immobili:

Comune di Codigoro

relativamente alla proprietà dell'area (il diritto di

superficie spetta alla società S.I.PRO AGENZIA PROVINCIALE PER

LO SVILUPPO s.p.a., con sede in Ferrara, cod. fisc.

00243260387):

Catasto Fabbricati

foglio 40 mappale 425 di cat. D/1, Rend. Euro 8.792,00;

Catasto Terreni

foglio 40 mappale 61 di Ha 0.27.00;

foglio 40 mappale 425, partita speciale 1, di mq. 30.540.

Comune di Copparo

in piena proprietà:

Catasto Fabbricati

foglio 111 mappali

184 sub. 1 cat. C/2, cl. 1, mq. 359, Rend. Euro 778,71;

184 sub. 2 cat. C/2, cl. 1, mq. 221, Rend. Euro 479,38;

184 sub. 3 cat. C/2, cl. 2, mq. 80, Rend. Euro 202,45;

184 sub. 4 (corte esclusiva).

Catasto Terreni

foglio 111 mappale 184, partita speciale 1, di mq. 7.180;

foglio 111 mappali:

28 di Ha 0.44.18, R.D. 19,22; R.A. 21,68;

99 di Ha 0.30.00, R.D. 81,13; R.A. 30,99;

100 di Ha 0.63.63, R.D. 27,68; R.A. 31,22;

186 di Ha 0.27.60, R.D. 12,01; R.A. 13,54;

187 di Ha 0.67.97, R.D. 29,57; R.A. 33,35;

191 di Ha 8.14.76, R.D. 354,41; R.A. 399,75.

Comune di Jolanda di Savoia

-per la nuda proprietà, usufrutto spettante a MARCOPOLO

ENGINEERING S.R.L. con sede in Borgo San Dalmazzo, cod. fisc.

02090330040:

Catasto Fabbricati

foglio 29 mappali:

2 sub. 8 cat. E/9, Rend. Euro 2.738,00;

2 sub. 38 cat. E/9, Rend. Euro 390,00;

2 sub. 40 cat. E/9, Rend. Euro 1.461,00;

2 sub. 41 cat. E/9, Rend. Euro 4.014,00;

2 sub. 43 cat. E/9, Rend. Euro 5.034,00;

2 sub. 44 cat. E/9, Rend. Euro 5.544,00;

- in piena proprietà:

2 sub. 16 cat. E/9, Rend. Euro 345,00;

2 sub. 17 cat. E/9, Rend. Euro 2.750,00;

2 sub. 18 cat. E/9, Rend. Euro 366,00;

2 sub. 5 cat. E/9, Rend. Euro 1.396,00;

2 sub. 30 cat. E/9, Rend. Euro 684,00;

2 sub. 31 cat. E/4, Rend. Euro 1.818,00;

2 sub. 32 cat. D/1, Rend. Euro 16.158,00;

2 sub. 33 cat. E/9, Rend. Euro 3.030,00;

2 sub. 36 cat. E/4, Rend. Euro 1.623,00;

2 sub. 46 cat. E/9, Rend. Euro 2.020,00.

enti comuni:

foglio 29 mappali:

2 sub. 24, vallo comune ai subb. 6 e 7;

2 sub. 26, strada di accesso comune a tutti i subb. del mappale 2;

2 sub. 27, vallo comune ai subb. 5, 43 e 44 del mappale 2;

2 sub. 28, parcheggi comuni a tutti i subb. del mappale 2;

2 sub. 29, corte comune ai subb. 16 e 30 del mapp.2;

2 sub. 34, corte comune ai subb. 17, 18 e 33 del mappale 2;

2 sub. 37, strada di accesso comune a tutti i subb. del mappale 2;

2 sub. 39, vallo comune ai subb. 38 e 40 del mappale 2;

2 sub. 42, porzione di strada di accesso comune a tutti i subb. del mappale 2;

2 sub. 45 porzione di strada di accesso comune a tutti i subb. del mappale 2.

Catasto Terreni

foglio 29 mappale 2, partita speciale 1, di Ha. 27.63.76.

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti nell'attuale stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni inerente ragione, azione, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva legalmente esistente.

Gli immobili sono liberi da pesi, vincoli, oneri, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

CLAUSOLE GENERALI

1) Ai sensi dell'art. 2506-bis C.C.:

- eventuali elementi dell'attivo non citati nel progetto di

scissione, rimarranno in capo alla Società Scissa;

- degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto, risponderanno in solido la Società Scissa e la Società Beneficiaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

2) Eventuali ed inevitabili differenze tra l'entità del patrimonio netto della beneficiaria risultante dal progetto di scissione e l'entità del patrimonio netto alla data di effetto giuridico della scissione verranno regolamentate tra le parti entro il 31/12/2015, senza addebito di interessi, salvo diversi accordi da adottarsi entro detta scadenza.

3) La presente scissione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni del presente atto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2506-quater C.C..

Dalla medesima data avranno godimento le azioni della società beneficiaria e saranno imputate a bilancio della società beneficiaria le operazioni relative alle attività ed alle passività trasferite.

4) Le spese del presente atto sono assunte dalla società scissa AREA S.p.A.

Patrimonio netto della società beneficiaria Euro
3.485.591,00=.

5) Si è omessa la lettura degli allegati per volontà del componente che dichiara di conoscerli e di approvarli.

6) Il componente previa informativa ai sensi del D.Lgs.

196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio
consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla
conservazione anche in banche dati, archivi informatici e
telematici, alla comunicazione dei dati personali e correlato
trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi
Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità
connesse e conseguenti al presente atto.

Il presente atto è stato da me notaio letto al comparente
che lo approva e lo sottoscrive con me notaio qui di seguito
alle ore sedici e quaranta minuti.

Consta di cinque fogli scritti a macchina da persona di mia
fiducia e a mano da me notaio, dei quali occupa diciotto
facciate intere e parte della diciannovesima fin qui.

F.to Gian Paolo Barbieri

" Andrea Zecchi Notaio (L.S.)

Allegato "A" all'atto di rep. 26877/13330

STATUTO DELLA SOCIETÀ AREA IMPIANTI S.P.A.

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "AREA IMPIANTI S.P.A.".

ART. 2 - SEDE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Copparo (Ferrara) e può istituire filiali,
uffici, depositi e sedi secondarie in Italia, che parimenti potranno essere soppresse.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre

duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato

dall'Assemblea straordinaria.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto:

a) gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di

rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale;

b) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;

c) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di

fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;

b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per

la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;

c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa

l'intermediazione dei rifiuti, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno

escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti

specifici, sia direttamente che indirettamente.

2. La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di

ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione,

gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di

telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di

radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di

telefonica vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di

utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili

e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless

Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software.

3. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni;

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale iniziale è di € 4.463.280,00 (quattromilioniquattrocentosessantatremila-duecentottanta/00) - suddiviso in n.

55.791 azioni ordinarie del valore di € 80,00 (ottanta/00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 6 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

2. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro Soci.

3. I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

5. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 7 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,

anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale Sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.

3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR o via PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR o via PEC delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 8 - RECESSO

1. I Soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge.

2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso

all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede Sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in

prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale Sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi .

3. In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito

libro dei verbali delle Assemblee.

4. Ogni Socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

c) determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio e dei Sindaci;

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente

statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale Sociale presente.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale.

3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente,

ovvero da un Amministratore Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.

6. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.

7. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.

8. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

9. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

10. Unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;

- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla legge o dal presente statuto.

11. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.

12. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in

carica le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

4. E' ammessa la possibilità, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, per il perseguimento della mission istituzionale, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive. Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta

tributaria.

3. La Società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la Società.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

ART. 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 17, comma 2.

2. All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà,

con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio
avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i
poteri di ordinaria amministrazione.

2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle
operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di
principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata
del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle
assunzioni e sulle politiche retributive del personale.

3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati
dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte
dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea
relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e dal presente statuto.

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o
dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze
professionali della persona prescelta.

2. Egli ha la responsabilità gestionale della Società in particolare:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le
deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze
degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio
economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio
dell'esercizio;

b) dirige il personale della Società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti
e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,
adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;

c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;

d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;

e) dispone i pagamenti e gli incassi;

f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato.

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della Società.

5. Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore Unico, il Direttore generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile.

6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 24 - BILANCIO

1. L'esercizio Sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione Sociale.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale, sono ripartiti tra i soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti

esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 27 - CONCILIAZIONE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.

2. In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

1. Foro competente per ogni controversia, che non sia stata risolta ai sensi dell'art. 27, è quello di Ferrara.

ART. 29 - CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

F.to Gian Paolo Barbieri


" Andrea Zecchi Notaio (L.S.)

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DI REP. 26877/13.330



ACCORDO SINDACALE AZIENDALE EX ARTICOLO 47 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428 A SEGUITO DEI PROGETTI DI SCISSIONE DI AREA SPA E DI CMV SERVIZI SRL


ELENCO DEL PERSONALE DI AREA SPA OGGETTO DI TRASFERIMENTO EX ARTICOLO 212 DEL CODICE CIVILE IN AREA IMPIANTI SPA									
n	cognome	nome	Sesso	qualifica	mansione	sede	livello	tipo rapporto	
1	AGUIARI	GIOVANNI	M	Impiegato	Responsabile servizio assistenza e coordinamento impianti	Sede Operativa/Discarica	Livello 6A	I	
2	AGUIARI	HARRY	M	Operato	Assistente al Coordinamento Operatori discarica	Sede Operativa/Discarica	Livello 5B	I	
3	BERTELLI	RAFFAELE	M	Operato	Operatori specializzati discarica	Sede Operativa/Discarica	Livello 4B	I	
4	BUZZONI	GIULIA	F	Operato	Add. Amm.vo Accettazione Rifiuti	Sede Operativa/Discarica	Livello 3B	D	
5	CAMATARRI	GIOVANNI	M	Impiegato	Resp. Gestione Amministrativa impianti	Sede Operativa/Discarica	Livello 7B	I	
6	GEMETTO	ANDREA	M	Operato	Responsabile Coord. personale Servizi Raccolta	Sede Operativa/Discarica	Livello 4B	I	
7	GOVONI	STEFANO	M	Quadro	Resp. Impianti e Servizi Tecnici	Sede Operativa/Discarica	Livello 8Q	I	
8	MONTANARI	MASSIMILIANO	M	Impiegato	Addetto Amministrativo Tecnico	Sede Operativa/Discarica	Livello 6B	I	
9	PICONE	STEFANIA	F	Impiegato	Add. Amm.vo Accettazione Rifiuti	Sede Operativa/Discarica	Livello 4B	I	
10	ROSSONI	MAURIZIO	M	Operato	Manutentori impianto selezione	Sede Operativa/Discarica	Livello 3A	I	
11	TROMBONI	RICCARDO	M	Operato	Operatori specializzati discarica	Sede Operativa/Discarica	Livello 4A	I	
12	VERONESI	ALBERTO	M	Operato	Operatori specializzati discarica	Sede Operativa/Discarica	Livello 4A	I	
13	ZAGHI	ALBERTA	F	Impiegato	Add. Amm.vo Accettazione Rifiuti	Sede Operativa/Discarica	Livello 3B	I	



Allegato "C" all'atto
di rep. n. 26877/13330

N°	TARGA	ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE	TELAIO	P.T.T	TARA	P.UTILE	Tipo di veicolo	Albo C/T	Albo GESTORI
				Kg	Kg	Kg			
MEZZI IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI - ISCRITTI AL P.R.A.									
1	DB 461 PY	07/08/2006	WJM14CUS20C158650	32.000	14.380	17.620	Autocarro Mezzo d'opera	SI	CATT. 1B, 4D, 5F
2	BV 882 HY	07/09/1990	WJME3GPT004107215	24.000	13.560	10.440	Autocarro Mezzo d'opera	SI	CATT. 1B, 4D, 5F
3	DP 781 SE	23/07/2001	WJM14CP800C087825	32.000	14.800	17.200	Scarrabile RDM	SI	CATT. 1B, 4D, 5F
4	BS 383 YK	2001	ZCFC5070005333764	5.200	3.260	1.940	Autocarro con gru	SI	CATT. 1B, 4D, 5F
5	DL 965 MR	18/12/2007	ZCFC3576005714582	3.500	2.450	1.050	Autocarro con cassone ribaltabile	SI	CATT. 1B, 4D, 5F, 2BIS.
6	FA 939 CN	12/06/2015	MPATFS86JFT014359	3.000	2.029	971	PICK - UP ISUZU	C/P	
7	BS 772 LR	22/06/2001	JN18GUD22U0038103	2.630	1.830	800	PICK - UP NISSAN	SI	CAT. 2BIS
8	CC 035 KL	11/12/2002	WVWZZZ3BZ3E211527	2.030	1.533	497	AUTO: PASSAT Volkswagen	C/P	
MEZZI IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI - MACCHINE OPERATRICI / ATTREZZATURE									
9	FE 010126	29/10/1988	0183	5.000	1.850	3.150	RIMORCHIO AGRICOLO ONGARO		
10	AE E 961	26/03/2009	R24CZ46275		4.700		TRATTORE AGRICOLO MCCORMICK		
11		13/07/2007	ZEF129TMN7LA07192		24.105		ESCAVATORE CINGOLATO E245B - NEW HOLLAND		
12		05/05/2014	ZEF145TENDLA11337		21.720		ESCAVATORE CINGOLATO E215C - NEW HOLLAND		
13	AD B 530	26/07/2001	FB9024PT031033465		8.290		TERNA - NEW HOLLAND		
14	AK C 874	21/10/2015	CAT0938MPJ3R00863		16.170		PALA GOMMATA CATERPILLAR 938M HL		
15	AG J 883	30/01/2007	ZEF119WTN6L801232		12.600		ESCAVATORE GOMMATO NEW HOLLAND		
16		31/10/20016	FNH180XTN6HC25002		19.980		RUSPA CINGOLATA D180 NEW HOLLAND		
17		28/01/2014	NDDC25021		20.213		RUSPA CINGOLATA 2050M CASE CONSTRUCTION		
18		09/05/2008	101570821041		46.500		COMPATTATORE DA DISCARICA BC 972 RB-2 BOMAG		
19		19/06/2014	ZA92S20B13YD59321		27.000		SEMI-RIMORCHIO USO SPECIALE - VAGLIO ROTANTE - MOD. IMR 20- 60 - MATR. 3811 - PAVANELLI SRL		

Am Zuh



ALLEGATO "D" ALL'ATTO DI REP. 26877/13330

STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA AREA SPA

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita, a seguito di trasformazione del Consorzio Area, una Società per

Azioni denominata "AREA S.P.A.".

2. La Società dovrà, in ogni caso, mantenere il totale capitale pubblico.

3. Sono inefficaci, nei confronti della Società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.

4. La Società è retta ed organizzata ai fini del modulo gestorio in delegazione interorganica per disporre dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

ART. 2 - SEDE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Copparo (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia, che parimenti potranno essere soppresse.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto:

a) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti

b) spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti

c) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;

d) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di

fattibilità e di convenienza economica, attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso, purché non prevalenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale.

2. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni;

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

3. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

4. Ogni attività diversa dai Servizi Pubblici affidati in house deve avere carattere secondario."

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di € 1.115.820,00 (unmilionecentoquindicimilaottocentoventi/00) suddiviso in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di € 20,00 (venti/00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni

aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto.

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 6 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

2. Possono detenere azioni solo i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della Società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art. 4.

3. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro Soci.

4. I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

6. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 7 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale Sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.

3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR o via PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR o via PEC delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1,

comma 2, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 8 - RECESSO

1. I Soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge.
2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede Sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni

prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale Sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi .

3. In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle

deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

4. Ogni Socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
- c) determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio e dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di

Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

i) approva il report di gestione semestrale ai fini di quanto previsto dall'art. 27 del presente statuto.

2. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale Sociale presente.

4. Per l'approvazione dei seguenti atti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale Sociale:

- bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;

- report di gestione semestrale di cui al precedente punto i) e bilancio consuntivo;

- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico e dei Sindaci e del Presidente del Collegio

Sindacale.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale.

3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.

6. La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei Soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i Soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

7. Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto Sociale di AREA SpA.

8. I Soci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

9. Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di lista.

10. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra

questi, del presidente.

11. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.

12. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

13. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti prevista dall'art. 14, comma 4, del presente statuto.

14. Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 6 del presente articolo, quanto in caso di nomina con voto di lista ai sensi del comma 9 precedente, unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;

- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla legge o dal presente statuto.

15. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.

16. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei

presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

4. E' ammessa la possibilità, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale

sul relativo libro.

5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, per il perseguimento della mission istituzionale, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive. Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore

delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

3. La Società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la Società.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

ART. 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 17, comma 2.

2. All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal

Presidente.

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.

2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifiche al sottocitato contratto di servizio; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale.

3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e dal presente statuto.

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.

2. Egli ha la responsabilità gestionale della Società in particolare:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio

dell'esercizio;

b) dirige il personale della Società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;

c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;

d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;

e) dispone i pagamenti e gli incassi;

f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato.

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della Società.

5. Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore Unico, il Direttore generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel

registro dei Revisori Contabili.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile.

6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 24 - BILANCIO

1. L'esercizio Sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione Sociale.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale, saranno accantonati per almeno l'80% a riserva disponibile della

Società.

2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 27 - AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1, comma 4, del presente statuto, la Società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2. In termini di presupposti applicativi si precisa che sono:

a) strumenti di indirizzo e controllo della Società: statuto Sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;

b) strumenti di programmazione: bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;

c) strumenti di verifica: report di gestione semestrale all'assemblea e bilancio consuntivo.

3. I Soci disporranno del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale atteso che il contratto di servizio è stato approvato con l'ente di regolazione:

- a) carta dei servizi per quanto di competenza;
- b) investimenti inerenti il servizio pubblico nel proprio territorio amministrativo, per quanto di competenza;
- c) altri predefiniti parametri di efficacia e di efficienza territoriali.

4. Spettano ai Soci o loro delegati poteri ispettivi verso la Società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio.

5. Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'assemblea ordinaria dei Soci, alla quale viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della Società partecipata.

6. La Società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il servizio di igiene ambientale di cui al proprio oggetto Sociale, ovvero una sua significativa parte.

7. Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a AREA SpA è estesa alle partecipate della medesima. L'organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata diretta AREA SpA.

8. L'attività sarà comunque svolta per la parte prevalente a favore della collettività degli enti pubblici che controllano la Società, atteso che spetterà all'organo esecutivo della Società, ogni anno, acclarare, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale parametro quantitativo.

ART. 28 - CONCILIAZIONE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un

tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.

2. In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

1. Foro competente per ogni controversia, che non sia stata risolta ai sensi dell'art. 28, è quello di Ferrara.

ART. 30 - CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

F.to Gian Paolo Barbieri

" Andrea Zecchi Notaio (L.S.)

La presente copia, composta di quindici fogli, è conforme all'originale firmato a norma di legge e si rilascia

in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Ferrara, li 21 dicembre 2015

Andrea Zecchi _____

